



# Comune di Gemona del Friuli

**Determinazione nr. 274 Del 12/04/2021**

## **SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

OGGETTO: AFFIDO FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO ANTENNA TV NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA ALTANETO A GEMONA DEL FRIUL, CENSITE AL FG. 24, MAPPALE 3413 E SUBALTERNI 4, 5, 6 E 7 - CIG : Y3C314C9FC

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

VISTA la lettera del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 7493 del 04.05.2020, di nomina del sottoscritto quale responsabile del Settore Tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente fino al 02.05.2021;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “ART. 170 DEL D. LEGS. 267/2000 ESAME ED APPROVAZIONE DUP 2021 - 23 ED AGGIORNAMENTO”;

VISTA la deliberazione consiliare n. 76 del 30/12/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023, DELLA NOTA INTEGRATIVA E DEI RELATIVI ALLEGATI”;

VISTA la deliberazione giuntales n. 19/2020 avente ad oggetto: “DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2020– 2022 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)”;

VISTA la deliberazione consiliare N. 21 del 30/06/2020, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE 2019”;

PREMESSO che:

- in base ai disposti dell'art. 30 della L.R.63/77, le unità immobiliari comprese in Ambiti Unitari di Ricostruzione rimaste disponibili per mancato esercizio della prelazione entrano a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 21 febbraio 2001 con cui sono state individuate le unità immobiliari che entrano a far parte del patrimonio disponibile del Comune, tra le quali sono comprese quattro unità immobiliari site in via Altaneto, censite al fg. 24, mappale 3413 e subalterni 4, 5, 6 e 7;

ATTESO CHE con deliberazione giuntales n. 90 del 30 luglio 2020 sono stati individuati, tra gli altri, tre dei succitati alloggi, attualmente liberi da diverso tempo, da concedere a soggetti individuati dal Servizio Sociale in base a quanto definito con la precedente deliberazione n.97/2017 con contratto di natura transitoria;

VERIFICATO che le unità immobiliari in oggetto, con destinazione abitativa, sono attualmente sprovviste di impianto di antenna TV e non possono essere completamente usufruite come alloggi senza il succitato impianto;

CONSIDERATO che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- L'art. 36, comma 1, che precisa: *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”*;
- L'art. 30, rubricato: *“Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”*;
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: *“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”*;
- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
  - 9. *Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.*
  - 10. *Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:*
    - a) *[omissis]*;
    - b) *nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)”*;
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: *“...Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti...”*

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: *“Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”*;

CONSIDERATO che dal portale dagli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione avente ad oggetto l'esecuzione del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 n. 145/2018 pubblicata sulla GU Serie Generale n. 302 del 21.12.2018 – supplemento ordinario n. 62 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, *le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;*

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: "Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che il valore delle prestazioni in argomento è inferiore a € 5.000,00.-, pertanto, ai sensi del citato art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2018, n° 145/2018, è possibile procedere prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende avvalersi di ditte specialistiche del settore per l'esecuzione di tali interventi;

VALUTATE l'entità degli interventi da eseguire come riportati:

- *Installazione di supporto tipo "L" a muro;*
- *Fornitura e posa in opera sul supporto di parabola in alluminio PL85A Gibertini con convertitore universale a 4 uscite;*
- *Fornitura e posa in opera di 4 prese tipo "F" serie Magic per SAT compresi giunti, spinotti da 6,6mm e cavi;*

*Impianto completo di qualsiasi altro raccordo speciale o particolare o altro materiale di consumo per rendere il lavoro a regola d'arte, predisposto per i quattro allacciamenti singoli;*

VISTA l'offerta relativa agli interventi sopracitati, prot. 6315/2021, presentata dalla ditta individuale CORTOLEZZIS LICIO di Trasaghis, con sede ad Alesso in piazza I° Maggio n.50, p.iva 01879150306, per la fornitura dell'impianto antenna TV sopra descritto, riportante una spesa di Euro 369,00.= più IVA al 22% per un totale di Euro 450,18=;

CONSIDERATO CHE la ditta in argomento ha auto-dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che la spesa prevista per la fornitura è inferiore in oggetto alla soglia di cui sopra fissata per l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA);

VISTO il DURC, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta;

ATTESO CHE il Certificato Identificativo di Gara per la presente prestazione è C.I.G. Y3C314C9FC ;

VISTA la deliberazione giunta n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: "*INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI*" e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;

### DETERMINA

Per i motivi di cui sopra:

1.- di dare atto a quanto in premessa riportato;

2.- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) alla ditta individuale CORTOLEZZIS LICIO di Trasaghis, con sede ad Alesso in piazza I° Maggio n.50, p.iva 01879150306, l’intervento di fornitura e posa in opera di un Impianto di antenna TV nell’immobile di proprietà comunale sito in via Altaneto e censite al fg. 24, mappale 3413 e subalterni 4, 5, 6 e 7, con una spesa di Euro 369,00.= più IVA al 22% per un totale di Euro 450,18=;

3.- di impegnare la spesa relativa agli interventi di cui trattasi al capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2021	2021	Y3C314C9FC	3059/1	1-5	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO DISPONIBILE	2	2	1	9	1	450,18	CORTOLEZZIS LICIO cod.fisc. / p.i. IT 01879150306

4.- di dare atto che la liquidazione delle relative fatture alle singole ditte verrà effettuata con le disposizioni previste dall’art.17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972 “c.d. Split Payment” (Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

5.- di liquidare alla ditta sopracitata l’importo dovuto, dopo la verifica della corretta esecuzione delle lavorazioni di cui all’oggetto, e l’effettiva quantità delle lavorazioni e su presentazione di fattura, facendo riferimento alla presente determinazione;

6.- di stabilire che trattandosi di affidamento di importo inferiore ad Euro 40.000,00 non si provvederà alla stipulazione di contratto ma verranno poste in essere le procedure di cui al comma 14 dell’ art. 32 D.lgs 50/2016 (scambio lettera commerciale);

7.- di dare atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a);

8.- di stabilire che tutta la documentazione menzionata nel presente atto resta depositata ed in visione presso il Settore Tecnico Infrastrutture, LL.PP. ed Ambiente, presso l’Ufficio di competenza.

Il sottoscritto

- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile  
arch. Massimiliano Crapis